ACCORDO QUADRO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE PER L'ANNO 2013

(DPCM 22 Gennaio 2013 , recante modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività dei lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gazzetta Ufficiale n. 75, 29 marzo 2013)

Il giorno 22 dei mese di luglio dell'anno 2013, presso la sede di A.S.SO.FARM. Via Cavour 147 - Roma si sono riuniti:

La FEDERAZIONE A.S.SO.FARM, rappresentata da Roberto Bolognesi ,

e

La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Danilo Lelli e Luciana Mastrocola, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO – FISASCAT/CISL rappresentata da Rosetta Raso, L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL) rappresentata da Antonio Vargiu

al fine di condividere un modello di "accordo territoriale", da proporre alle proprie rappresentanze Aziendali/territoriali per l'applicazione, al personale dipendente delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso , Laboratori farmaceutici , delia detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

PREMESSO

- che l'art. 1, e, 481 e 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, e. 1 lett. e) del d. l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in l. n. 24 luglio 2008, n. 126.

- che il DPCM 22 gennaio 2013 prevede che per il periodo dal 1" gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette *aó* una ritenuta a titolo di imposta (sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali) pari al 10 percento;
-che le Parti hanno dato attuazione per l'anno 2011 alla detassazione, in attuazione dell'art. 53, e. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e l'art. 1, e. 47 l. 13 dicembre 2.010, n. 220, per l'anno 2012, in attuazione dell'art. 26 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. lli, l'art. 33 e. 12 e seguenti della l. n. 183 del 12 novembre 2011.

SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE:

l'allegato modello di accordo aziendale/territoriale verrà utilizzato per *dare* attuazione alle finalità perseguita dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del .10%. nel limite massimo complessivo di € 2.500 lordi sulle . imponenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa per conseguire i relativi benefici per i lavoratori dipendenti e per i datori di lavoro
Le parti, pertanto, si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a trasmettere tempestivamente l'allegato modello di accordo territoriale alfe proprie sedi territoriali, assicurando che, dopo la sottoscrizione, forniranno adeguata informazione alle singole strutture ed ai lavoratori dipendenti.
Letto, concordato e sottoscritto

Per A.S.SO.FARM

Per le OO.SS.

ACCORDO AZIENDALE

Ii giornodel mese di.....dell'anno 2013 presso.....si sono riuniti:

L'Azienda rappresentata da

E

FILCAMS CGIL

FÌSASCAT CISL

UILTUCS UIL

Unitamente alle RSA/RSU aziendali

PREMESSO

- che l'art. 1, e, 481 e 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga, nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, e. 1 lett. e) del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in l. n. 24 luglio 2008, n. 126.

-che il DPCM 22 gennaio 2013 prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a tìtolo di retribuzione dì produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali, **n. 15 del 3** aprile **2013** e dell'Agenzia delle Entrate, n. 11/E del **30** aprile 2013

CONVENGONO

Che a decorrere dalla data di sottoscrizione dei presente accordo la sottoscritta Azienda applicherà la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell'anno 2013 in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture;

Ie ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore produttività:

- premi di rendimento o produttività anche incerti nei loro ammontare erogati una tantum al lavoratore

- retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione di sistemi di gestione dell'orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività e dì competitività, quali:
 a) sistemi di "banca delle ore"
 b) clausole flessibili o elastiche dei lavoro part-time
 c) lavoro notturno
 d) lavoro festivo

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 2.500 euro lordi per l'anno 2013.

L'imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla l..24 luglio 2008, n.126.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL competente , a cura dì

una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai finì del disposto dell'art. 2 del DPCM del 22/01/2013.

Luogo e data ,

Letto, concordato e sottoscritto:

Per l'Azienda	Per le OO.SS. – RSA / RSU
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Le parti firmatarie dell'accordo territoriale per l'applicazione del regime fiscale agevolato dt cui all'art. 1 del DPCM del 22/01/2013

DICHIARANO

dì aver individuato le voci retributive assoggettabili al regime agevolato, conformemente a quanto disposto nel citato DPCM all'art. 2.

Data,

Letto, concordato e sottoscritto

CONFPROFESSIONI delegazione regionale..... ,
FILCAMS CGIL regionale.....
FISASCAT CISL regionale.....,
UILTUCS UIL regionale.....